

DOCUMENTAZIONE DA RICHIEDERE ALLE DITTE CON SEDE SOCIALE NON IN TERRITORIO NAZIONALE E COMUNQUE NELL'AMBITO EUROPEO

PILLOLE DI SICUREZZA N. 10-21

Premessa:

Ogni impresa straniera proveniente da altri Stati facenti parte dell'Europa e che deve operare sul territorio italiano in qualità di impresa affidataria o come subappalto di una ditta italiana deve avere determinati documenti in materia previdenziale per i propri dipendenti.

La documentazione necessaria che dovrà essere fornita al Committente o al Responsabile dei Lavori sarà la seguente:



Impresa con sede in uno Stato comunitario che impiegherà i propri dipendenti in distacco (trasferimento) in Italia:

- In generale è applicabile la normativa contributivo-previdenziale vigente nel Paese di residenza dell'impresa quando i datori di lavoro comunitari procedano già a versamenti presso un organismo pubblico o di fonte contrattuale nel loro Paese di origine.
- Per distacco si intende, in questo specifico caso, il fatto di «staccare temporaneamente dalla propria nazione di residenza» una persona e trasferirla per lavoro in altra Nazione, questo per ordine e conto della ditta originaria di appartenenza (il termine distacco potrebbe essere confuso con quello del Decreto Legislativo 276/2003 detto Legge Biagi per il quale, invece, una persona viene «prestata» ad altra azienda per imparare o acquisire competenze).





- È obbligatorio che il lavoratore autonomo o il datore di lavoro per ciascun suo dipendente, presenti preventivamente presso le autorità competenti del proprio Paese il formulario comunitario **Modello A1 (ex modello E101 europeo)** che certifica che il lavoratore, detto distaccato, rimane assicurato ai fini previdenziali nello stato UE di appartenenza nel quale ha sede l'impresa distaccante o in quello di esercizio abituale dell'attività lavorativa autonoma.
- In questo caso il Committente o il Responsabile dei Lavori dovrà acquisire l'attestazione di regolarità contributiva equivalente al DURC rilasciata dal competente organo del paese d'origine.
Il DURC non può essere sostituito dall'autocertificazione o dichiarazione sostitutiva ex articolo 46 del Dpr n. 445/2000.

Modello A1 (ex modello E101 europeo)

A1		Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale																																																	
																																																			
Certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all'interessato																																																			
Regolamenti (CE) n.883/2004 e n. 987/2009 (*)																																																			
Il presente certificato riguarda la legislazione di sicurezza sociale applicabile e certifica che Lei non ha nessun obbligo di pagare i contributi in un altro Stato. Prima di lasciare il paese presso il quale Lei è assicurato per andare a lavorare in un altro Stato, si accerti di avere i documenti che Le danno il diritto di ricevere le necessarie prestazioni in natura (ad es. cure mediche, trattamento ospedaliero e altro) nello Stato in cui si recherà a lavorare. - Se soggiognerà solo temporaneamente nello Stato in cui si recherà a lavorare, richiedi all'istituzione di assistenza sanitaria la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM – EHIC). Dovrà presentare questa Tessera all'Istituzione che le fornirà assistenza sanitaria qualora avesse bisogno delle prestazioni in natura durante il suo soggiorno. - Se dovesse andare a vivere nello Stato in cui si recherà a lavorare, dovrà chiedere all'Istituzione di assistenza sanitaria il modello S1 e presentarlo quanto prima alla competente Istituzione di assistenza sanitaria del paese in cui si recherà a lavorare (**). Inoltre, l'Istituzione di sicurezza sociale dello Stato in cui soggiognerà le erogherà provvisoriamente anche le prestazioni speciali in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.																																																			
<table border="1"><tr><td colspan="2">1.1 Numero di identificazione personale</td><td colspan="2">☐ Donna ☐ Uomo</td></tr><tr><td colspan="4">1.2 Cognome/i</td></tr><tr><td colspan="4">1.3 Nome/i</td></tr><tr><td colspan="4">1.4 Cognome alla nascita (***)</td></tr><tr><td colspan="2">1.5 Data di nascita</td><td colspan="2">1.6 Nazionalità UK</td></tr><tr><td colspan="4">1.7 Luogo di nascita</td></tr><tr><td colspan="4">1.8 Indirizzo nel paese di residenza</td></tr><tr><td colspan="2">1.8.1 Via, n.</td><td colspan="2">1.8.3 Codice postale</td></tr><tr><td colspan="2">1.8.2 Città</td><td colspan="2">1.8.4 Sigla paese UK</td></tr><tr><td colspan="4">1.9 Indirizzo nel paese di soggiorno</td></tr><tr><td colspan="2">1.9.1 Via, n.</td><td colspan="2">1.9.3 Codice postale</td></tr><tr><td colspan="2">1.9.2 Città</td><td colspan="2">1.9.4 Sigla paese UK</td></tr></table>				1.1 Numero di identificazione personale		☐ Donna ☐ Uomo		1.2 Cognome/i				1.3 Nome/i				1.4 Cognome alla nascita (***)				1.5 Data di nascita		1.6 Nazionalità UK		1.7 Luogo di nascita				1.8 Indirizzo nel paese di residenza				1.8.1 Via, n.		1.8.3 Codice postale		1.8.2 Città		1.8.4 Sigla paese UK		1.9 Indirizzo nel paese di soggiorno				1.9.1 Via, n.		1.9.3 Codice postale		1.9.2 Città		1.9.4 Sigla paese UK	
1.1 Numero di identificazione personale		☐ Donna ☐ Uomo																																																	
1.2 Cognome/i																																																			
1.3 Nome/i																																																			
1.4 Cognome alla nascita (***)																																																			
1.5 Data di nascita		1.6 Nazionalità UK																																																	
1.7 Luogo di nascita																																																			
1.8 Indirizzo nel paese di residenza																																																			
1.8.1 Via, n.		1.8.3 Codice postale																																																	
1.8.2 Città		1.8.4 Sigla paese UK																																																	
1.9 Indirizzo nel paese di soggiorno																																																			
1.9.1 Via, n.		1.9.3 Codice postale																																																	
1.9.2 Città		1.9.4 Sigla paese UK																																																	
<table border="1"><tr><td colspan="2">2.1 Stato membro UK</td></tr><tr><td colspan="2">2.2 Data inizio</td><td colspan="2">2.3 Data fine</td></tr><tr><td colspan="4">☐ 2.4 Il certificato vale per la durata dell'attività</td></tr><tr><td colspan="4">☐ 2.5 La determinazione è provvisoria</td></tr><tr><td colspan="4">☐ 2.6 Il regolamento n. 1408/71 rimane applicabile sulla base dell'articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004</td></tr></table>				2.1 Stato membro UK		2.2 Data inizio		2.3 Data fine		☐ 2.4 Il certificato vale per la durata dell'attività				☐ 2.5 La determinazione è provvisoria				☐ 2.6 Il regolamento n. 1408/71 rimane applicabile sulla base dell'articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004																																	
2.1 Stato membro UK																																																			
2.2 Data inizio		2.3 Data fine																																																	
☐ 2.4 Il certificato vale per la durata dell'attività																																																			
☐ 2.5 La determinazione è provvisoria																																																			
☐ 2.6 Il regolamento n. 1408/71 rimane applicabile sulla base dell'articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004																																																			
(*) Regolamenti (CE) n. 883/2004, articoli da 11 a 16, e n. 987/2009, articolo 19. (**) Per Spagna, Svezia e Portogallo, il certificato deve essere presentato rispettivamente alla Direzione provinciale dell'Istituto nazionale della sicurezza sociale (INSS), all'Istituto delle assicurazioni sociali e all'Istituto di sicurezza sociale, del luogo di residenza. (***) Informazione fornita all'Istituzione dall'interessato quando non è nota all'Istituzione.																																																			
© Commissione europea			1/3																																																

A1



**Certificato relativo alla legislazione di sicurezza
sociale applicabile all'interessato**

- | | |
|---|--|
| ☐ 3.1 Lavoratore subordinato distaccato | ☐ 3.2 Lavoratore subordinato che lavora in due o più Stati |
| ☐ 3.3 Lavoratore autonomo distaccato | ☐ 3.4 Lavoratore autonomo che lavora in due o più Stati |
| ☐ 3.5 Dipendente pubblico | ☐ 3.6 Agente contrattuale |
| ☐ 3.7 Marittimo | ☐ 3.8 Lavoratore subordinato e lavoratore autonomo in paesi diversi |
| ☐ 3.9 Dipendente pubblico in un paese e lavoratore subordinato o autonomo in uno o più altri paesi | ☐ 3.10 Eccezione |

- | | |
|---|--|
| ☐ 4.1.1 Lavoratore subordinato | ☐ 4.1.2 Lavoratore autonomo |
| 4.2 Codice datore di lavoro/lavoratore autonomo | |
| 4.3 Nome o ragione sociale | |
| 4.4 Sede legale | |
| 4.4.1 Via, n. | 4.4.2 Sigla paese UK |
| 4.4.3 Città | 4.4.4 Codice postale |

5.1 Nome/i o ragione/i sociale/i e codice/i della/e impresa/e o della/e nave/i dove Lei sarà occupato

5.2 Indirizzo/i o nome/i della/e impresa/e o della/e nave/i dove Lei sarà occupato

☐ 5.3 Oppure indirizzo temporaneo nello Stato di occupazione/lavoro autonomo

A1



Coordinamento dei sistemi
di sicurezza sociale

**Certificato relativo alla legislazione di sicurezza
sociale applicabile all'interessato**

6.1 Denominazione

6.2 Via, n.

6.3 Città

6.4 Codice postale

6.5 Sigla paese UK

6.6 Numero di identificazione dell'Istituzione

6.7 Fax ufficio n.

6.8 Telefono ufficio n.

6.9 E-mail

6.10 Data

6.11 Firma



- È obbligatorio effettuare, entro le 24 ore del giorno antecedente l'inizio del distacco, la comunicazione preventiva al Ministero del Lavoro (**Modello UNI-Distacco-UE**) contenente:
 - dati identificativi del distaccante
 - numero e generalità dei distaccati
 - data di inizio, fine e durata del distacco
 - luogo di svolgimento della prestazione
 - dati identificativi del distaccatario
 - tipologia dei servizi
 - generalità e domicilio eletto dei referenti (art. 10 c. 1 D. Lgs. 136/2016).
- È obbligatorio, inoltre, comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto indicato nella comunicazione preventiva entro 5 giorni.
La violazione degli obblighi di comunicazione preventiva è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

**Distacco Transnazionale lavoratori in Italia
CO Preventiva - Modello UNI_Distacco_UE**

Sezione 1 - Prestatore di servizi

denominazione datore di lavoro *

codice identificativo *

identificativo somministrazione

stato *

città sede legale *

CAP sede legale *

indirizzo sede legale *

telefono sede legale *

fax sede legale *

e-mail sede legale *

1.1 Dati legale rappresentante

codice identificativo *

soggetto privo di Codice Fiscale *

cognome *

nome *

Sesso *

data di nascita *

stato di nascita *

città di nascita (*)

comune di nascita (*)

cittadinanza *

soggiornante in Italia *

comune in Italia *

indirizzo in Italia *

CAP *

Sezione 2 - Referenti prestatore di servizi

2.1 Referente art.10, comma 3, lettera b)

codice identificativo *

soggetto privo di Codice Fiscale *

cognome *

nome *

Sesso *

data di nascita *

stato di nascita *

città di nascita (*)

comune di nascita (*)

cittadinanza *
 comune domicilio elettivo *
 indirizzo domicilio elettivo * CAP *
 telefono * cellulare *
 e-mail * fax

2.2 Referente art.10, comma 4

codice identificativo * soggetto privo di Codice Fiscale *
 cognome * nome *
 sesso * data di nascita *
 stato di nascita *
 città di nascita (*)
 comune di nascita (*)
 cittadinanza *
 comune domicilio elettivo *
 indirizzo domicilio elettivo * CAP *
 telefono * cellulare *
 e-mail * fax

Sezione 3 - Soggetto distaccatario

codice fiscale *
 denominazione datore di lavoro *
 settore *
 comune sede legale *
 indirizzo sede legale * CAP *

3.1 Dati legale rappresentante

codice identificativo * soggetto privo di Codice Fiscale *
 cognome * nome *
 sesso * data di nascita *

stato di nascita *

città di nascita (*)

comune di nascita (*)

cittadinanza *

Sezione 4 - Distacchi

4.1 - Distacco
(Comunicazione preventiva, per avvio distacco: creare una sezione 4.1 per ogni distacco da avviare)
 (Variazione: consentita una sola sezione 4.1)

4.1.1 - Durata del distacco

data inizio distacco * data fine distacco *

4.1.2 - Sede del distacco

comune sede del distacco *

indirizzo sede del distacco * CAP *

4.1.3 - Lavoratori
4.1.3.1 - Lavoratore
(Comunicazione preventiva, per avvio distacco: creare una sezione 4.1.3.1 per ogni lavoratore coinvolto in un distacco, a parità di sede di lavoro e durata)
 (Variazione: consentita una sola sezione 4.1.3 e una sola 4.1.3.1)

progressivo * codice identificativo * soggetto privo di Codice Fiscale *

cognome * nome *

sesso * data di nascita *

stato di nascita *

città di nascita (*)

comune di nascita (*)

cittadinanza *

mansione

Sezione 5 - Dati invio

codice identificativo del compilatore *

data invio (marca temporale) * tipo di comunicazione *

e-mail del soggetto che effettua la comunicazione *

codice comunicazione * codice comunicazione precedente *



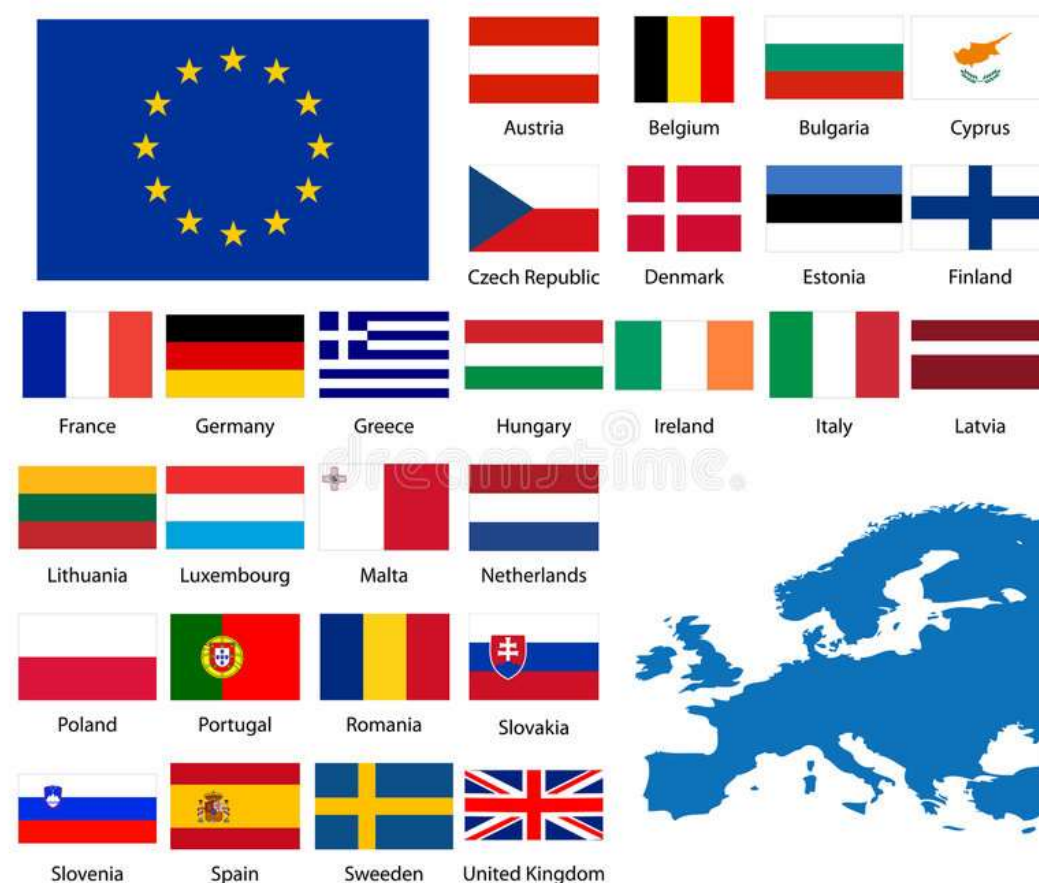
- Secondo le nuove disposizioni europee contenute nella Direttiva n. 957/2018/UE, la durata massima del distacco (trasferimento) di un lavoratore all'interno di uno dei 27 Paesi della Comunità Europea è pari a 12 mesi prorogabili a 18 mesi con notifica motivata al Ministero del Lavoro.

Qualora non sia stato presentato il formulario A1 o in caso di superamento del periodo di distacco autorizzato, la legge prevede che l'obbligo contributivo-previdenziale della impresa straniera sia completamente assolto in Italia con l'iscrizione all'INPS, INAIL ed eventualmente, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, alle competenti casse edili nazionali. In questo secondo caso il committente o il responsabile dei lavori dovrà richiedere il DURC in corso di validità.

I 27 Paesi della Comunità Europea:

- Austria
- Belgio
- Bulgaria
- Cipro
- Croazia
- Danimarca
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Germania
- Grecia
- Irlanda
- Italia

- Lettonia
- Lituania
- Lussemburgo
- Malta
- Paesi Bassi
- Polonia
- Portogallo
- Repubblica Ceca
- Romania
- Slovacchia
- Slovenia
- Spagna
- Svezia
- Ungheria



In generale per quelle attività che non sono normate o per quei rischi non valutabili o che non sono effettuate dall'impresa nel Paese di appartenenza dell'impresa va fatto riferimento alla normativa italiana dato che, si presume, dispongano della documentazione prevista e redatta secondo la locale normativa.

Tutta la documentazione suddetta, e le eventuali integrazioni, va richiesta e acquisita dal committente o dal responsabile dei lavori ed elaborata in lingua italiana o con la traduzione in italiano (gli attestati di formazione devono essere sottoscritti con atto notorio).

Infine si ricorda che, secondo l'art. 3 del D.Lgs n. 72/00, ai lavoratori stranieri in distacco in Italia devono essere garantite le stesse condizioni di lavoro previste per i lavoratori italiani.

La normativa di riferimento è sempre il D. Lgs. 81/08 ed in particolare quanto indicato all'art. 90 c. 9 lett. a) Capo I (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) del Titolo IV (Cantieri temporanei e mobili) e quanto specificato nell'Allegato XVII (Idoneità tecnico-professionale).



Riassumendo...



La durata massima del distacco (trasferimento) di un lavoratore all'interno di uno dei 27 Paesi della Comunità Europea è pari a 12 mesi prorogabili a 18 mesi con notifica motivata al Ministero del Lavoro.



Prima di iniziare l'attività lavorativa in Italia risulta necessario:

- presentare, presso le autorità competenti del proprio Paese, il formulario comunitario **Modello A1 (ex modello E101 europeo)**
- effettuare, entro le 24 ore del giorno antecedente l'inizio del distacco, la comunicazione preventiva al Ministero del Lavoro (**Modello UNI-Distacco-UE**)



GRAZIE DELL'ATTENZIONE



NIGOLACANAL

Il presente documento ha carattere integrativo e non esaustivo rispetto gli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/08 "Testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" che rimangono a carico dei datori di lavoro delle aziende che operano in cantiere. Lo scopo è quello di sensibilizzare e migliorare le condizioni di salute e sicurezza all'interno dei propri cantieri.

Ai fini della privacy è vietata la vendita e la diffusione anche parziale del presente documento inoltre tutte le immagini inserite non sono oggetto di copyright ma bensì di dominio pubblico in siti.



Strada Comunale delle Corti, 56 - 31100 Treviso (TV) - **P.IVA** 03122520269 - **C.F.** ZNNGRG69C14L407W

Dom. Fiscale: Via Rosi, 18 - 31048 San Biagio di Callalta (TV) - **tel.** 0422 693023 - **fax** 0422 425457

e-mail: zanin@progettizandin.it - **pec:** giorgio.zanin@pec.it